NORME PER IL MIGLIORAMENTO DI ALCUNI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Art. 2-octies

(Riscatto di periodi di lavoro all'estero) Nei casi previsti dall'articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, l'onere del riscatto, determinato con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è ridotto del cinquanta per cento

Versione in vigore dal 3 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali
Estremi	Decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30
Titolo	I — Miglioramenti delle prestazioni di previdenza e di assistenza sociale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-il-miglioramento-di-alcuni-trattamenti-previdenziali-ed/art-2-octies-riscatto-di-periodi-di-lavoro-all-estero-nei-casi-previsti-dall

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it